



[www.faib.it](http://www.faib.it) [faib@confesercenti.it](mailto:faib@confesercenti.it)

## Convocata la Presidenza Faib. Il rilancio delle iniziative politiche e sindacali per la riforma della rete al centro della discussione.

La Presidenza Faib è stata convocata per il **22 settembre** **pv alle ore 10.30** per discutere delle relazioni industriali e svolgere il punto sui tavoli aperti; per esaminare la richiesta di apertura del Tavolo di filiera nella prospettiva della doppia transizione, energetica e digitale; per varare una nuova iniziativa verso il Mise in materia di comunicazione prezzi;...

Segue a pag. 2

## La prossima Presidenza Faib di fronte ai nodi che attanagliano il settore

Questa estate riflettevo sul messaggio del nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, pronunciato in occasione della festa del 2 giugno: "L'illegalità – ha detto – è un peso per la nostra libertà, per la nostra economia e per il futuro dei nostri figli".

Segue a pag. 2

## Prezzi carburanti: Faib chiede la revisione del presunto obbligo di comunicazione in assenza di variazione dei prezzi e l'irretroattività delle sanzioni.



La Faib, con una nota a firma del Presidente Giuseppe Sperduto, d'intesa con l'Ufficio legislativo Confesercenti, ha inviato una nota al Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti, al Vice Ministro dello Sviluppo Economico, On. Gilberto Pichetto Fratin e per conoscenza alla dott.ssa Loredana Gulino, Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica e alla dr.ssa Simona Angari, dirigente della Divisione XII Analisi economiche, monitoraggio dei Prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario,...

Segue a pag. 3

## Faib a Fuels Mobility dal 6 all'8 ottobre a Bologna

Faib sarà presente al salone di Bologna dedicato alla mobilità del futuro.

Fuels Mobility è un appuntamento fieristico e convegnistico dedicato alle stazioni di servizio e alla loro trasformazione in risposta ai diversi vettori energetici. Da distributori di benzina a retailer multienergia e multiservizi.

Segue a pag. 5

## Saldo e stralcio fino a 5 mila euro – pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale attuativo



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.M. 14 luglio 2021** che dispone le **modalità attuative del c.d. "stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro"**, come previsto all'**art. 4 del D.L. n. 41/2021**.

Segue a pag. 5

## Convocata la Presidenza Faib. Il rilancio delle iniziative politiche e sindacali per la riforma della rete al centro della discussione.

La Presidenza Faib è stata convocata per il **22 settembre** **pv alle ore 10.30** per discutere delle relazioni industriali e svolgere il punto sui tavoli aperti; per esaminare la richiesta di apertura del Tavolo di filiera nella prospettiva della doppia transizione, energetica e digitale; per varare una nuova iniziativa verso il Mise in materia di comunicazione prezzi; fare il punto sulla PDL cosiddetta Concessione e assumere le decisioni opportune; del rilancio del Cipreg; svolgere un focus sulla rete autostradale per fare il punto sullo stato del segmento.

## La prossima Presidenza Faib di fronte ai nodi che attanagliano il settore

Questa estate riflettevo sul messaggio del nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, pronunciato in occasione della festa del 2 giugno: *“L’illegalità – ha detto – è un peso per la nostra libertà, per la nostra economia e per il futuro dei nostri figli”*.

Verissimo.

Nel nostro settore, la distribuzione carburanti, le dimensioni dell’illegalità hanno raggiunto una soglia inimmaginabile soltanto un decennio fa, nell’ordine di diversi miliardi di euro: difficile stimarne l’effettiva portata, ma si tratta di

una massa enorme di denaro sottratto allo Stato, di immissione nel mercato di prodotti non certificati e fraudolenti, di una grave concorrenza sleale. Un’ illegalità che ha pervaso anche le forme contrattuali di affidamento dei punti vendita e di pratiche di lavoro nero e precariato.

L’industria petrolifera e gli operatori del settore si trovano schiacciati in un mercato falsato, per non parlare dei gestori che subiscono politiche economiche spesso vessatorie, con una decisa e grave contrazione dei propri diritti. L’impianto normativo messo in atto dallo Stato, al quale anche la nostra categoria ha contribuito, sta cercando di arginare il fenomeno, ma la strada è ancora tutta in salita.

Sull’altro versante, ed ecco un secondo elemento di riflessione che vi propongo, abbiamo di fronte la transizione energetica e digitale, nonché l’innovazione fatta da servizi offerti sulla rete: questa è di fatto arrivata e siamo in presenza di una rete distributiva impreparata, obsoleta, polverizzata, attardata.

L’esplosione della crisi economica, la contrazione dei consumi, l’inquinamento, le conseguenze della pandemia hanno, semmai, accelerato i processi in atto.

Mentre avanza il Piano di ripresa del Paese è nostro dovere assumere tutte le iniziative necessarie per agganciare la transizione, ammodernando e innovando la distribuzione energetica.

I mali di questo settore sono stati discussi e approfonditi in un lavoro durato più di un semestre nella X commissione attività produttive della Camera dei deputati, poi sintetizzati dalla Risoluzione De Toma, approvata all’unanimità, che impegna il Governo a fare le riforme necessarie. Un risultato politico importante ed utile che non può e non deve essere disperso.

L’iniziativa assunta dalle Organizzazioni di categoria di una proposta di legge, promossa in questi ultimi mesi, va in questa direzione.

Arrivando a questo punto della nostra storia, come nuovo Presidente della FAIB Confesercenti sento come primo dovere quello di rappresentare la sofferenza di migliaia di piccole attività di gestione incapaci, senza le necessarie riforme, di far fronte a queste sfide epocali.

Mi sembra di poter dire, con tutti i distinguo del caso, che vi sono, almeno su gran parte dei contenuti, le condizioni per un confronto aperto e franco con i nostri interlocutori, rappresentanti della filiera petrolifera; confronto avviato con la nostra ultima Assemblea elettiva, dove registrammo la comune denuncia sui mali del settore, poi confermati in quella di Unem.

Mi è tornato in mente il 1997 e l’intesa tra le rappresentanze del settore che poi portò lo Stato ad approvare la legge 32/98, proprio quella che di fatto aprì la strada al passaggio da concessione ad autorizzazione nella distribuzione carburanti. Secondo il nostro parere, questa grande riforma, che ha in parte fallito alcuni suoi scopi, in particolare sulla ristrutturazione, resta senz’altro una azione legislativa e contrattuale molto positiva, che si è potuta realizzare grazie alle intese interprofessionali realizzate sul finire degli anni 90. Anche il reiterato impegno volto a ristrutturare la rete con la chiusura degli impianti incompatibili, raggiunto grazie ad una intesa tra le parti e la successiva emanazione di norme statali, purtroppo non ha raggiunto i risultati auspicati.

Oggi, memori di queste esperienze e delle difficoltà che vi sono sul territorio, dobbiamo forse approcciare il ragionamento ristrutturazione da un altro punto

di vista: ovvero come imprimere la necessaria qualità allo sviluppo della rete distributiva di energie per la mobilità e i servizi, nella logica della transizione ecologica e digitale.

Non penso che ora nessuno di noi, organizzazioni di categoria e rappresentanze dell'industria petrolifera ed energetica, debba di fatto rinunciare alle proprie idee e proposte. Differenze tra noi ci sono e sono evidenti, ma penso anche che vi siano importanti punti di convergenza e sono fiducioso che sapremo farne tesoro nell'interesse del settore.

La Faib è pronta, come peraltro affermato nell'Assemblea nazionale, e ritiene maturo il tempo per sostenere un confronto serrato con la filiera nell'interesse dell'intero settore.

La prossima Presidenza Faib tornerà a discutere nel merito dei temi che qui ho accennato, cercando di trovare un percorso riformatore condiviso.

### **Prezzi carburanti: Faib chiede la revisione del presunto obbligo di comunicazione in assenza di variazione dei prezzi e l'irretroattività delle sanzioni.**

La Faib, con una nota a firma del Presidente Giuseppe Sperduto, d'intesa con l'Ufficio legislativo Confesercenti, ha inviato una nota al Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti, al Vice Ministro dello Sviluppo Economico, On. Gilberto Pichetto Fratin e per conoscenza alla dott.ssa Loredana Gulino, Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica e alla dr.ssa Simona Angari, dirigente della Divisione

XII Analisi economiche, monitoraggio dei Prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario, chiedendo la revisione del presunto obbligo di comunicazione in assenza di variazione dei prezzi e l'irretroattività delle sanzioni.

La nota evidenzia che la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", all'art. 1, primo comma, stabilisce che "al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato". Il terzo comma dello stesso art. 1 dispone che in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. La norma prevede che il

Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali

## **FAIB Informa 8**

informazioni presso i consumatori."

La nota prosegue prendendo atto che "Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 15 ottobre 2010, ha attuato tale previsione. L'art. 1 del decreto stabilisce che l'obbligo di comunicazione al MISE dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti è individuato esclusivamente con riferimento:

1. a) alla comunicazione iniziale;
2. b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
3. c) alla comunicazione, prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo del periodo settimanale ordinario di comunicazione."

Nella nota il Presidente Sperduto evidenzia che "Ad avviso della Faib Confesercenti, che è stata tra le organizzazioni maggiormente rappresentative ad essere audita nella fase di elaborazione della legge, l'interpretazione logica della norma stabilisce che il gestore ha l'obbligo di comunicare il prezzo del carburante al MISE, secondo quanto prevede l'art. 1 del Dm 15 ottobre 2010:

- in caso di variazione di prezzo in diminuzione, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
- in caso di variazione di prezzo in aumento, contestualmente all'applicazione del nuovo prezzo;
- il gestore non ha alcun obbligo di comunicazione del prezzo nel

caso in cui questo rimanga invariato rispetto all'ultima comunicazione (infatti la norma prevede l'obbligo di comunicazione "in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento", così affermando implicitamente che la comunicazione non è dovuta se il prezzo non varia, ma solo se varia in diminuzione o in aumento)."

Del resto, la comunicazione del prezzo, in assenza di variazioni, non darebbe al consumatore- e neanche al Mise- alcun elemento di novità, non aggiungendo nessuna informazione aggiuntiva non essendo intervenuta una variazione dei prezzi. L'obbligo-presunto- in questo caso sarebbe esclusivamente un indebito aggravio a carico dei gestori, senza alcun beneficio per il pubblico interesse.

"Tuttavia- prosegue la nota- il Ministero, con circolare (n. 75532, del 6 maggio 2014), ha dato indicazioni inspiegabilmente diverse, sostenendo che la comunicazione del prezzo con cadenza almeno settimanale sia sempre obbligatoria, anche in assenza di variazione di prezzo. Il MISE, dopo aver evidenziato la gravità della condotta dei gestori che non comunichino le variazioni del prezzo in aumento, rimarca "l'importanza per i consumatori di conoscere anche le variazioni in diminuzione, in quanto solo un quadro di precisa e completa informazione consente di adottare adeguate decisioni di consumo, che sarebbero viceversa alterate in caso di perdurante disallineamento tra il prezzo praticato e quello comunicato". La nota ministeriale così continua: "Persino in caso di totale assenza di variazioni di prezzo l'obbligo di comunicazione settimanale appare utile, sia ai fini dei controlli dell'amministrazione, che può in tal modo più

facilmente individuare i casi di omissione dell'adempimento, sia per i consumatori che ne possono trarre una conferma dell'effettivo grado di aggiornamento del dato pubblicato. Pertanto, sia pure se con minore grado di priorità, la violazione dell'obbligo di comunicazione almeno settimanale deve essere, a regime, oggetto di contestazione e di eventuale conseguente sanzione anche in caso di variazioni di prezzo in diminuzione (...) e solo in totale assenza di variazioni l'omissione di tale comunicazione, che comunque resta obbligatoria, potrebbe essere oggetto di diversa valutazione nelle prime occasioni in cui viene rilevata (ivi compresa la sostituzione della contestazione con una semplice diffida ad adempiere, ovvero l'eventuale archiviazione della contestazione comunque effettuata), tenendo conto del minimo grado di lesione dell'interesse tutelato e soprattutto dell'assenza di dolo o colpa per possibili equivoci iniziali nella corretta interpretazione delle disposizioni in questione che, come è noto, rileva ai fini del presupposto soggettivo della violazione ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

La nota Faib prosegue osservando che "Fermo restando che – a nostro avviso – l'obbligo di comunicazione del prezzo di vendita del carburante vige, in coerenza con quanto previsto dalla norma, solo in caso di variazione del prezzo medesimo in diminuzione o in aumento, riteniamo che l'eventuale contestazione da parte degli Organi di vigilanza della mancata comunicazione settimanale dei prezzi dei carburanti in assenza di variazione possa essere opposta mediante scritti difensivi dinanzi al Sindaco, chiedendo l'archiviazione degli atti. Allo scopo di evitare un defatigante ed oneroso

contenzioso, chiediamo dunque al Ministero di mutare avviso rispetto alla precitata circolare, chiarendo che l'obbligo di comunicazione vige solo nel caso di variazione del prezzo del carburante in diminuzione o in aumento, e mai nel caso in cui il prezzo non sia variato, come d'altronde previsto espressamente dal Dm 15 ottobre 2010."

Nella lettera al Mise, la Faib ha quindi affrontato "Una seconda questione riguarda l'applicazione di sanzioni per presunte violazioni pregresse ed in serie, che si è verificata talvolta in situazioni in cui gli Organi di vigilanza, nel corso di una verifica ispettiva, abbiano riscontrato una mancata comunicazione del prezzo dei carburanti per più settimane, anche a prescindere dalla mancata variazione del prezzo" chiarendo che "A nostro avviso, in queste fattispecie, l'opposizione presentata mediante scritti difensivi dinanzi al Sindaco e riguardante le contestazioni relative alle mancate comunicazioni del prezzo dei carburanti in assenza di effettiva variazione, coerentemente con quanto sopra evidenziato, ha concrete prospettive di vittoria."

Per Faib "Diverso il caso delle eventuali contestazioni riguardanti la mancata comunicazione di variazioni effettive, sebbene pregresse. Tuttavia, riteniamo che l'applicazione, in questi casi, di una pena corrispondente alla somma prevista per la singola violazione moltiplicata per il numero delle violazioni contestate sia eccessivamente afflittiva per il gestore, al quale semmai andrebbe applicata un'unica sanzione, aumentata in una ragionevole percentuale, comunque non superiore al doppio del minimo edittale, come recentemente il legislatore ha previsto, ad esempio, riguardo

## 5

agli illeciti amministrativi contemplati dal “Codice dell’ambiente” in materia di rifiuti(...), caso in cui, ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.” Il Presidente Sperduto conclude la nota osservando che “Nelle more della modifica della norma, che chiederemo venga corrisponentemente ed opportunamente emendata, evidenziamo l’opportunità che il Ministero, con propria nota circolare, dia alle Autorità competenti all’irrogazione della sanzione l’indicazione di applicare, in questi casi, in via di equità, una sola sanzione, nell’importo minimo edittale.”

La nota fa seguito ai contatti informali con gli uffici ministeriali in cui- già dal mese scorso- si segnalavano incongruenze tra l’operato degli organi di controllo e le premesse normative.

### Faib a Fuels Mobility dal 6 all’8 ottobre a Bologna

Faib sarà presente al salone di Bologna dedicato alla mobilità del futuro.

Fuels Mobility è un appuntamento fieristico e convegnistico dedicato alle stazioni di servizio e alla loro trasformazione in risposta ai diversi vettori energetici. Da distributori di benzina a retailer multienergia e multiservizi. Fuels Mobility intende accompagnare gli operatori a centrare le sfide di una mobilità concretamente sostenibile.

Una manifestazione focalizzata sui combustibili, tradizionali e alternativi, per offrire l’opportunità di esplorarne l’impiego in contesti che spaziano dalle stazioni di servizio per il trasporto su gomma ai punti di rifornimento dedicati al trasporto navale ed aereo.

Un’attenzione speciale la manifestazione la dedicherà ai prodotti e ai servizi per la mobilità elettrica. Il numero delle colonnine di ricarica è, infatti, in costante crescita sul territorio nazionale, così come avviene in Europa.

La Fiera Fuels Mobility che vedrà lo svolgimento in contemporanea di ACCADUEO CH4, ConferenzaGNL, HESE Hydrogen Energy Summit & Expo e Dronitaly, cercherà di analizzare le prospettive della stazione di servizio del futuro. Nell’ambito delle iniziative convegnistiche Faib sarà presente con il Presidente Sperduto in più convegni ( il 7 ottobre al mattino al convegno su “Smart mobility: la necessità di ridisegnare l’assetto della rete” e al pomeriggio su “Digitalizzazione e nuove tecnologie alleati per garantire la sicurezza e la legalità nel settore della distribuzione carburanti” e con una propria manifestazione.

### Saldo e stralcio fino a 5 mila euro – pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale attuativo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 14 luglio 2021 che dispone le modalità attuative del c.d. “stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro”, come previsto all’art. 4 del D.L. n. 41/2021.

Al riguardo, si ricorda che il sopra citato art. 4 dispone che

## FAIB Informa 8

vengano automaticamente annullati i debiti risultanti alla data del 23 marzo 2021, di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010:

- delle persone fisiche che, nel **2019**, abbiano conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel **2019**, abbiano conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi Confesercenti più vicine.